

## Data Protection

Siti web e cookie: entro giugno 2015 l'adeguamento alla nuova normativa

15 aprile 2015

I *cookie* sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al *browser* dell'utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti durante la stessa sessione di visita, o alla successiva, con informazioni relative alla navigazione dell'utente.

I *cookie* possono essere usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e, soprattutto, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti (cioè, profilazione degli stessi).

Negli ultimi anni la normativa relativa all'uso dei *cookie* da parte dei gestori di siti *web* e alla loro installazione ha subito diverse modifiche, a livello sia comunitario sia nazionale.

Il Codice della Privacy (come da ultimo modificato con d. lgs. 69/2012) prevede oggi che: (i) per l'installazione dei *coo-*

*kie* strettamente necessari alla erogazione del servizio richiesto (cd. *cookie* tecnici) sui terminali utilizzati dagli utenti (personal computer, notebook, tablet, smartphone, ecc.) non è richiesto il consenso preventivo di questi ultimi, fermo restando però l'obbligo di fornire l'informativa sulla *privacy* (che reca, tra l'altro, le informazioni su finalità del trattamento e sui soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati); (ii) per l'installazione di *cookie* per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cd. *cookie* "di profilazione") vige invece l'obbligo di previa acquisizione del consenso informato degli utenti.

Nel 2014 (con provvedimento del 3 giugno), il Garante della Privacy ha individuato modalità semplificate per l'adeguamento ai relativi obblighi da parte dei soggetti coinvolti (ossia i gestori dei siti *web* e i terzi che, per il tramite dei medesimi gestori, installano *cookie* sui terminali

degli utenti).

**Tale provvedimento ha previsto un periodo transitorio per procedere all'adeguamento alle nuove previsioni, che scadrà il prossimo 2 giugno 2015.**

Per accrescere il livello di consapevolezza delle scelte effettuate dagli utenti durante l'esperienza di navigazione, con il suddetto provvedimento il Garante ha stabilito che, quando si accede per la prima volta a un sito *web* in cui siano utilizzati *cookie* di profilazione (anche di terzi), sul video dovrà immediatamente comparire un *banner* informativo dal quale risulti che:

- il sito utilizza *cookie* di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
- il sito veicola eventuali *cookie* di terzi;
- è possibile negare il consenso alla installazione di qualunque *cookie*;
- proseguendo nella naviga-

## Highlights

zione si presta il consenso all'uso dei *cookie*.

Il *banner* in questione, oltre a dover presentare dimensioni sufficienti ad ospitare l'informativa, dovrà determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di navigazione in modo tale che il superamento della presenza del *banner* sul video possa avvenire solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il *banner* stesso).

Per non dover riproporre la stessa informativa alla seconda visita dell'utente al medesimo sito, al gestore è consentito l'utilizzo di *cookie* tecnici che tengano traccia del consenso precedentemente acquisito.

Una seconda informativa in formato esteso, e raggiungibile tramite *link* direttamente dalla precedente informativa breve, dovrà essere completa e descrivere in

maniera analitica le caratteristiche e le finalità dei *cookie* installati dal sito, consentendo all'utente di escludere l'installazione dei singoli *cookie*.

All'interno dell'informativa estesa, dovrà inoltre essere inserito il *link* aggiornato alle informative e ai moduli di consenso dei terzi con le quali il gestore ha stipulato accordi per l'installazione di *cookie* tramite il proprio sito. Al riguardo, il Garante ritiene necessario che i gestori del sito acquisiscano, già in fase contrattuale, i *link* dai suddetti terzi.

Si deve osservare altresì che l'uso dei *cookie* di profilazione rientra tra le tipologie di trattamento soggette all'obbligo di notificazione al Garante.

Le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi sopra menzionati sono piuttosto pesanti:

a) da seimila a trentaseimila Euro per il caso di omessa informativa o di informati-

va inidonea;

b) da diecimila a centoventimila Euro per la installazione di *cookie* sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi;

c) da ventimila a centoventimila Euro, per l'omessa o incompleta notificazione al Garante.

È dunque fondamentale, nell'imminenza della scadenza del 2 giugno prossimo, adeguarsi per tempo alla normativa, al fine di evitare l'accertamento della violazione da parte del Garante e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Ughi e Nunziante – Studio legale